



## DELIBERA N. 215 del 27 aprile 2022

### Oggetto

Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici

### Riferimenti normativi

Articoli 29 e 213, commi 3, 8, 9 e 12 del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici); legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 65 e 67

### Parole chiave

Obblighi di comunicazione all'Autorità – Obblighi contributivi in favore dell'Autorità – Regimi particolari di appalto

### Massima

Non massimabile

### Visto

l'articolo 213, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici, secondo cui, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità: a) vigila sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

### Visto

l'articolo 213, comma 3, lettera b) del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale l'Autorità vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

### Visto

l'articolo 213, comma 3, lettere c) e d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l'Autorità segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore e formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;



## Visto

l'articolo 213, comma 3, lettera e) del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale l'Autorità predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

## Considerata

la necessità, al fine di poter svolgere le funzioni suindicate, di avere a disposizione tutti i dati e le informazioni relative ai contratti di appalto e concessione, ivi comprese quelli disciplinati dalla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici.

## Visto

l'articolo 213, comma 8 del codice dei contratti pubblici, secondo cui l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

## Visto

il comma 9, del richiamato articolo 213, secondo cui, per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.

## Visto

l'articolo 29, comma 2, del codice dei contratti pubblici, secondo cui tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9.

## Vista

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 65, che disciplina le modalità di finanziamento dell'Autorità.

## Visto

l'articolo 1, comma 67, della succitata legge n. 266/2005 secondo cui la contribuzione di cui al precedente comma 65 è dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.



## Visto

l'articolo 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che conferma il sistema di autofinanziamento previsto dal citato articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

## Visto

il combinato disposto degli articoli 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e 213, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici, da cui deriva l'obbligo di contribuzione anche con riferimento ai regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici.

## Considerato

che la legge non prevede una forma vincolata per l'atto dell'Autorità che individua le fattispecie assoggettate agli obblighi di contribuzione.

## Viste

le delibere n. 1197 del 18 dicembre 2019 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020», n. 1121 del 29/12/2020 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021» e n. 830 del 21/12/2021 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 in cui sono stati esplicitati, tra gli altri, gli obblighi di contribuzione relativi ai regimi particolari di appalto.

## Visto

il Comunicato del Presidente del 18/12/2019 con il quale, sulla base delle disposizioni normative succitate, sono state fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG per i regimi particolari di appalto e sono stati chiariti gli obblighi contributivi esistenti.

## Visto

Il verbale della seduta del Consiglio dell'Autorità del 18/12/2019 da cui si evince l'approvazione del Comunicato del Presidente.

## Viste

le sentenze del TAR Lazio Roma nn. 2606, 2607 e 2611 del 7/3/2022, con cui, per quanto qui di interesse, è stato annullato il Comunicato del Presidente del 18/12/2019 per vizio di incompetenza.



## Ritenuta

la necessità di chiarire che il Comunicato del Presidente del 18/12/2019 non è intervenuto in modifica della delibera n. 557/2017 e che la stessa resta vigente, nella sua originaria formulazione, anche all'esito dell'entrata in vigore della presente delibera. Detto Comunicato, infatti, ha individuato gli obblighi di acquisizione del CIG per finalità che non riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari, bensì l'acquisizione di dati da parte dell'Autorità. È ben nota, infatti, la duplice finalità attribuita all'acquisizione del CIG che è volta, sia a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, scongiurando le infiltrazioni criminali nei contratti pubblici, sia l'acquisizione dei dati sui contratti pubblici per consentire all'Autorità lo svolgimento delle attività di competenza.

## Ritenuta

la necessità di confermare le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 18/12/2019, in attuazione delle disposizioni normative su richiamate e al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, ivi comprese le attività finalizzate al monitoraggio dei contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 aprile 2022,

## DELIBERA

Gli obblighi di acquisizione del CIG e di trasmissione dei dati all'Autorità previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali). Dette fattispecie sono assoggettate, altresì, agli obblighi di contribuzione in favore dell'Autorità, in conformità a quanto indicato nella Delibera n. 830 del 21/12/2021.

Nella tabella che segue sono riportati gli obblighi vigenti.



<i>Regimi particolari di appalto (Parte II, Titolo VI del D. Lgs. n. 50/2016)</i>				
<i>Riferimento normativo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>SmartCIG</i>	<i>CIG e trasmissione dei dati</i>	<i>Contributo Anac</i>
<i>Art. 115</i>	Gas ed energia termica	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 116</i>	Elettricità	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 117</i>	Acqua	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 118</i>	Servizi di trasporto	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 119</i>	Porti e aeroporti	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 120</i>	Servizi postali	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 121</i>	Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 143</i>	Appalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato IX	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 144</i>	Servizi di ristorazione	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 145</i>	Appalti nel settore dei beni culturali	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 152</i>	Concorsi di progettazione e di idee assoggettati agli articoli 152 e ss del codice	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Art. 158</i>	Servizi di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle condizioni di cui all'art.158 comma 1 a) e b)	Per importi inferiori a € 40.000	Per importi pari o superiori a € 40.000	Si
<i>Artt. 159-162</i>	Appalti nei settori della difesa e della sicurezza	Senza limiti di importo		No

Le indicazioni contenute nella presente delibera entrano in vigore il giorno successivo all'adozione della stessa.



*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci